

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilit ) - consiglio di stato - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 29082 del 11/11/2019 (Rv. 656058 - 01)

Eccesso di potere giurisdizionale - "Error in iudicando" ed "error in procedendo" - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione - Configurabilit  - Esclusione - Fondamento.

Non   configurabile l'eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice speciale, censurabile in Cassazione, quando sia contestato un "error in procedendo", per avere il Consiglio di Stato revocato una sentenza in totale assenza dei presupposti, ed un "error in iudicando", per avere il giudice speciale violato il principio del "ne bis in idem", atteso che, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 2018, l'eccesso di potere giudiziario, denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, deve essere riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non pu  formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonch  a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; ne consegue che il controllo di giurisdizione non pu  estendersi al sindacato di sentenze cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme di riferimento.

Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 29082 del 11/11/2019 (Rv. 656058 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_362](#)